

REGOLAMENTO SUGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Articolo 1 - Amministratore di sistema

1. Il presente Regolamento disciplina la figura dell'amministratore di sistema quale figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione, o di sue componenti, localizzati in appositi locali presso IMT Alti Studi Lucca (nel seguito IMT o l'Istituto).
2. L'amministratore deve operare nel pieno rispetto della normativa vigente, delle leggi sul diritto d'autore, sulla criminalità informatica e sulla protezione dei dati personali. L'amministratore si impegna inoltre a rispettare ogni disposizione della "Netiquette" (RFC 1855) e della GARR Acceptable Use Policy.
3. Il nome di accesso dell'amministratore di sistema verrà usato per l'autenticazione (mediante le credenziali dell'amministratore stesso) dell'impianto di elaborazione all'interno della rete IMT.

Articolo 2 - Designazione, nomina e revoca dell'amministratore di sistema

1. L'amministratore è designato e nominato dal responsabile dell'ufficio IT, su proposta dal responsabile dei fondi sui quali è stato acquistato l'impianto di elaborazione, previa positiva valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato.
2. È possibile designare un unico amministratore di sistema per ogni impianto di elaborazione.
3. La designazione deve recare l'indicazione analitica degli ambiti di operatività consentiti, le responsabilità, il profilo di autorizzazione assegnato e la durata dell'incarico. L'accettazione dell'incarico di amministratore di sistema deve essere appositamente sottoscritta dall'interessato.
4. L'amministratore di sistema può in qualunque momento rinunciare all'incarico mediante semplice comunicazione, debitamente sottoscritta, indirizzata all'ufficio IT dell'Istituto.
5. L'incarico di amministratore di sistema può in qualunque momento essere revocato con provvedimento motivato dal Responsabile dell'ufficio IT, anche in relazione alle risultanze dell'attività di controllo di cui all'art. 5 del presente regolamento.
6. Al termine dell'incarico o in caso di revoca o di rinuncia allo stesso, il sistema di elaborazione, qualora non venga designato un successore, sarà reinstallato dai tecnici dell'ufficio IT dell'Istituto e ripreso in gestione senza alcuna garanzia di continuità dei servizi.

Articolo 3 - Principali compiti dell'amministratore di sistema

1. L'amministratore di sistema deve adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (Autenticazione Informatica) ai sistemi di elaborazione.
2. Le registrazioni degli accessi logici, ivi inclusi quelli dell'amministratore di sistema, devono avere caratteristiche di inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità.
3. L'amministratore di sistema può creare accessi al sistema di elaborazione solo per persone che hanno un rapporto di lavoro o di collaborazione, anche a titolo gratuito, con l'Istituto.
4. Per facilitare l'identificazione delle persone fisiche che hanno accesso al sistema di elaborazione, i nomi di accesso degli accessi logici al sistema dovranno avere la forma "nome.cognome" o, qualora il sistema non lo permetta, "nomecognome", che potrà essere abbreviato usando solo l'iniziale del nome.

Articolo 4 - Ambiti che non competono all'amministratore di sistema

1. La prima installazione del sistema di elaborazione sarà a carico dell'ufficio IT dell'Istituto.

2. L'amministratore di sistema non potrà in alcun modo modificare l'indirizzo di rete (indirizzo IP) assegnato, in fase di prima installazione, al sistema di elaborazione affidato alla sua gestione.
3. All'amministratore di sistema non è consentito l'accesso ai locali che ospitano gli impianti di elaborazione; tutte le questioni tecniche che presuppongono l'accesso ai locali sono prese in carico dai tecnici dell'ufficio IT dell'Istituto che potranno, in caso di necessità, richiedere supporto agli amministratori di sistema.

Articolo 5 - Controllo dell'attività dell'amministratore di sistema

1. L'operato degli amministratori di sistema è soggetto alla verifica da parte dell'ufficio IT, i cui tecnici monitorano il corretto comportamento del sistema di elaborazione sulla rete e, in caso di anomalie, possono disconnettere il sistema di elaborazione dalla rete IMT.
2. I tecnici dell'ufficio IT dell'Istituto devono avere un accesso logico denominato "monitor" al solo scopo di monitorare le attività del sistema di elaborazione.